

CIRCOLARE DEL 03/04/2023**INAIL: novità adempimenti per i lavoratori sportivi**

In riferimento a quanto già riportato nelle precedenti circolari, con la presente per chiarire quali adempimenti Inail le Asd e SSD dovranno effettuare a partire del 1/7/2023, in occasione della stipula dei contratti di lavoro sportivo con soggetti individuati dal DLGS 36/2021 e dal successivo decreto "correttivo" (DLGS 163/2022).

Innanzitutto, è d'obbligo una premessa: il pagamento dei compensi sportivi riferiti al I semestre 2023, si consiglia di effettuarli entro il 30/6/2023 per non assoggettarli alla nuova normativa.

A far data del 1/7/2023, prima che inizi il rapporto di lavoro, occorre aprire la posizione Inail per ciascun lavoratore sportivo (è escluso quello con P.IVA). Pertanto, per il dipendente e il co.co.co. sportivo si dovrà utilizzare la piattaforma che verrà messa a disposizione all'interno del Registro Unico della Attività Sportive (RAS). Solo per il co.co. co. amministrativo-gestionale di natura non professionale (la/il segretaria/o della ASD/SSD) ci si dovrà avvalere del canale telematico ordinario.

Tuttavia, l'Inail, a differenza dai contributi previdenziali, non prevede soglie di esenzione né riduzioni. Quindi, in caso di lavoro subordinato o co.co.co, il premio deve essere versato indipendentemente dalla misura del compenso, salvo l'eventuale obbligo, per le co.co.co, di calcolare il premio sui minimali. Attualmente, il minimale è pari € 1.481,73 mensili. E già, su questo importo, si dovrà andare a calcolare l'acconto per ciascuna posizione aperta. Le aliquote in vigore sono le seguenti:

- 1) Attività degli sportivi professionisti, ad esempio atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici: **79,00 per mille pari ad €. 117,00 ;**
- 2) Istruttori sportivi: **9,00 per mille pari ad €. 14,00**
- 3) Addetti alla gestione di impianti sportivi: stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf, maneggi, piste da sci, autodromi, ippodromi, ecc., comprese le attività annesse, esclusi gli impianti di risalita: **9,89 per mille pari ad €. 15,00**

Il decreto interministeriale (pubblicato il 16 dicembre 2022) che ha fissato queste aliquote per il lavoro sportivo dovrà forse essere rivisto perché presenta delle imprecisioni.

Riepilogando, in attesa di un riesame del decreto interministeriale del 21/11/2022 e delle circolari esplicative dell'INAIL, l'obbligo di versamento del premio INAIL è in funzione della fattispecie contrattuale riassunta nel seguente prospetto:

Fattispecie	obbligo INAIL
lavoro subordinato	SI
co.co.co	SI
lavoro autonomo professionale	NO
lavoro autonomo occasionale art. 2222 c.c.	NO

Si ricorda che il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222c.c. e le prestazioni accessorie occasionali (ex voucher) non rientrano nelle tipologie di contratto previsto dalla Riforma dello Sport. Per le prestazioni sportive, salvo modifiche, bisogna inquadrare i soggetti sportivi nella forma di lavoro subordinato, della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoratore autonomo con P.IVA

CIRCOLARE DEL 06/03/2023

Novità Riforma dello sport - Decreto Mille Proroghe

Nella conversione in legge del “Decreto Mille Proroghe” (D.L. 198/2022) pubblicata GU del 27/2/2023, sono state apportate alcune modifiche rispetto al provvedimento originale. Di seguito le novità e le conferme che entreranno in vigore nel 2023:

1. Confermato al **1/7/2023** l'entrata in vigore dei decreti legislativi riguardanti la “Riforma dello Sport”. In particolar modo, da questa data si applicherà la nuova disciplina sul lavoro sportivo introdotta dal Dlgs 36/2021.
2. Norma transitoria limite di € 15.000,00 di **non imponibilità Irpef** dei compensi sportivi: per tutto l'anno in corso i compensi sportivi erogati fino a € 15.000,00 saranno esenti dall'imposta sui redditi. Quindi se uno sportivo (allenatore, atleta ecc.) avrà percepito € 10.000 al 30/6/2023, potrà ricevere altri € 5.000,00 fino 31/12/2023 senza subire nessuna imposizione Irpef. Questo modifica riguarda solo l'imposta sui redditi e non il limite **dell'esenzione dei contributi previdenziali che rimane di € 5.000,00**. Pertanto, salvo chiarimenti, solo a partire del 1/7/2023 si dovrà tenere conto di questo plafond, superato il quale si applicherà le ritenute previdenziali. Rimane aperta la **questione Inail perché si attendono chiarimenti sulle aliquote specifiche da applicare sul rapporto di lavoro sportivo**. Si ricorda che decorrerà sempre dal 1° luglio di quest'anno e obbligherà le Asd e SSD al pagamento del contributo assicurativo dal momento in cui si instaurerà un **rapporto di lavoro sportivo come dipendente o co.co.co**.
3. è confermata l'abolizione del vincolo sportivo dal 1° luglio 2023. Tuttavia, il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 (anziché al 31 dicembre 2023 come originariamente previsto) per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.
4. le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate devono approvare i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo, entro il 31 dicembre 2023. In caso di mancata adozione, non solo vi provvede l'autorità politica, ma non opera lo slittamento dal 31 dicembre 2023 al 1° luglio 2024 del mantenimento del vincolo in caso di rinnovo;
5. è prorogato al 1° luglio 2024 l'obbligo di prevedere, negli atti costitutivi e negli statuti delle società sportive professionistiche, la costituzione di un organo consultivo che provvede con pareri obbligatori ma non vincolanti alla tutela dei tifosi;
6. prorogato fino al 31 luglio 2023 lo svolgimento a distanza delle assemblee societarie, anche qualora detta modalità non sia prevista o regolamentata nei propri statuti. Tuttavia, il Decreto Milleproroghe non ha modificato il termine per l'approvazione dei bilanci, che rimane fissato in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (ovvero 180 giorni, in particolari condizioni, se previsto dallo statuto).

CIRCOLARE DEL 05/10/2022

Novità Decreto correttivo legge Riforma dello Sport(D.lgs 36/21)

È stato approvato nella giornata di mercoledì 28/9 il D.L. “correttivo” del d.lgs. 36/2021 (intitolato “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”). Se verrà convertito in legge entro 60 gg. dalla pubblicazione in G.U., a partire del 1/1/2023 saranno introdotte nel settore sportivo dilettantistico le seguenti novità:

- possibilità di costituire cooperative sportive;
- cedibilità della quota societaria;
- distribuibilità (parziale) degli utili nelle SSD;
- rapporti con il Terzo Settore;
- rapporto tra attività diverse, sponsorizzazioni e gestione di impianti sportivi;
- il lavoro sportivo.

In merito a quest’ultimo punto si riconferma quanto anticipato nella ns circolare del 22 luglio:

1. **la figura del volontario** (come per il Codice del Terzo Settore) è un soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
2. per **‘Lavoratori Sportivi’** si intendono non solo le figure elencate nell’art. 25, co. 1 Dlgs36/2021 e **cioè atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara** ma anche **il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affiliati (Federazioni, EPS), tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportive.** La nuova disciplina si applicherà solo a costoro e **agli ‘amministrativi-gestionali’**. Pertanto, ai soggetti impiegati nella custodia, nella guardiania, nella manutenzione, nel marketing, nella animazione, nei posti di ristoro e negli shop all’interno degli impianti sportivi si applicheranno le norme ordinarie dei rapporti di lavoro;
3. **i compensi inferiori a €5.000 annui** non producono reddito e obblighi dichiarativi e previdenziali. Fino al 2022 si potranno erogare questi compensi fino € 10.000,00.
4. **Sopra i €5.000** si dovrà porre il problema della classificazione del rapporto di lavoro. Se questo richiederà un impegno **inferiore a 18 ore settimanali, al netto della prestazione agonistica, la prestazione si presumerà di co.co.co.** In caso di impegno **superiore a 18 ore settimanali, potrà essere (a seconda del tipo di rapporto) subordinato, autonomo o cococo.** In ogni caso, **le ritenute previdenziali/Inail** scatteranno **sopra i €5.000, mentre quelle fiscali oltre i €15.000.** In caso di collaborazione coordinata e continuativa, le ritenute contributive saranno per 2/3 a carico del sodalizio e per 1/3 a carico dello sportivo. I contributi previdenziali/Inail per i **contratti di lavoro sportivo diverso dal subordinato per i primi cinque anni sono calcolati sul 50% del compenso.**

5. L'applicazione di quanto riportato al punto 3) è estesa ai **dipendenti delle pubbliche amministrazioni, dietro preventiva comunicazione** all'amministrazione di appartenenza. Altrimenti si applicherà **il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari**.

6. Gli adempimenti di tali rapporti di lavoro saranno facilitati dall'utilizzo del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (Rnasd) **entrato in vigore il 1/9/2022**, che servirà da interfaccia con le altre amministrazioni. Si ricorda a tutti di attivare le credenziali sul nuovo registro collegandosi al seguente sito: <https://registro.sportosalute.eu/login/?next=/home/>